



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 119

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

**COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA TUTELA
E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI**

INDAGINE CONOSCITIVA SUI LIVELLI E I MECCANISMI
DI TUTELA DEI DIRITTI UMANI, VIGENTI IN ITALIA
E NELLA REALTÀ INTERNAZIONALE

129^a seduta: martedì 9 ottobre 2012

Presidenza del presidente MARCENARO

I N D I C E**Audizione dell'avvocato Maria Teresa Manente, responsabile
dell'Associazione «Differenza Donna»**

PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 10 e <i>passim</i>	* MANENTE	Pag. 4, 5, 11 e <i>passim</i>
FRANCO Vittoria (PD)	11		
* GARAVAGLIA Mariapia (PD)	10		
LADU (PdL)	13		
* LIVI BACCI (PD)	12		

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Maria Teresa Manente, responsabile dell'ufficio legale dell'associazione «Differenza Donna».

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell'avvocato Maria Teresa Manente, responsabile dell'associazione «Differenza Donna»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale, sospesa nella seduta del 25 luglio scorso.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È oggi prevista l'audizione della responsabile dell'ufficio legale dell'associazione «Differenza Donna», avvocato Maria Teresa Manente, che da tempo lavora nel campo della tutela dei diritti delle donne e dei minori, dedicando molto del suo tempo e del suo impegno al tema al centro della discussione di oggi, ovvero il femminicidio.

Quello della violenza sulle donne è un tema di enorme rilievo che abbiamo affrontato nella nostra Commissione già in altre occasioni, tra le quali ricordo l'audizione della dottoressa Rachida Manjoo, *special rapporteur* delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, che ha redatto un rapporto specifico sull'Italia.

Il quadro è quello di una situazione che rimane drammatica: non ricordo i numeri esatti, ma mi pare che dall'inizio del 2012 ad oggi siano state uccise 92 donne e sappiamo che questi omicidi avvengono molto spesso nel contesto delle relazioni familiari.

In questa sede, approfitto per comunicare una notizia positiva: il 27 settembre scorso a Strasburgo il ministro del lavoro, degli affari sociali e delle pari opportunità Elsa Fornero ha sottoscritto, a nome dell'Italia, la Convenzione di Istanbul, ovvero la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica che dovrà ora essere ratificata, auspicabilmente in tempi brevi, onde rendere effettive le procedure che impegnano il nostro Paese al rispetto dei criteri adottati in tale sede. Si tratta di un evento importante

che ha richiesto un po' di tempo per la sua realizzazione e quindi per superare le resistenze che a tale riguardo si sono manifestate.

Do ora la parola all'avvocato Manente, che saluto e ringrazio per aver aderito al nostro invito.

MANENTE. Signor Presidente, grazie anche a nome della mia associazione per avermi invitato e per avermi dato la possibilità di condividere l'esperienza che da oltre vent'anni ho maturato all'interno della associazione «Differenza Donna», e nei tribunali, nei processi penali a fianco delle donne vittime di violenza di genere.

Illustrerò ora il lavoro che svolge «Differenza Donna» perché credo sia estremamente importante ed anche perché le osservazioni che oggi esporrò sono la sintesi di quanto elaborato dalla mia associazione e tengono conto di tutte le direttive europee concernenti la tutela dei diritti della donna vittima della violenza maschile.

«Differenza Donna» nasce a Roma nel 1989 con l'obiettivo di far emergere, combattere e prevenire la violenza maschile contro le donne e dal 1992 gestisce i centri antiviolenza a Roma e in Provincia di Roma. Si tratta di quattro centri antiviolenza per donne vittime di violenze ed uno per donne vittime di tratta. In questi 20 anni si sono rivolte a noi oltre 20.000 donne.

Non so quanti di voi abbiano avuto modo di leggere il disegno di legge atto Senato n. 3390, presentato dalla senatrice Anna Maria Serafini, nell'ambito del quale è molto ben delineato il lavoro svolto dai centri anti-violenza; in tale proposta viene ad esempio specificato che essi non sono soltanto rifugi o case in cui vengono ospitati le donne e i bambini vittime di violenza, bensì veri e propri laboratori sociali, dove si studiano sia il fenomeno della violenza di genere, quella violenza che trova radice proprio nella discriminazione del genere femminile, sia quelli che possono essere gli strumenti più efficaci per prevenire tale fenomeno.

Ormai è noto che si tratta di un fenomeno di rilevanza mondiale; «Differenza Donna» ha operato, insieme all'UNIFEM, anche in Palestina, dove è stato aperto un centro antiviolenza a Betlemme, e poi in Russia, in Nicaragua, in Mozambico, in Libano, in Bielorussia ed anche, da ultimo, nel Bangladesh, dove abbiamo aperto sportelli per l'ascolto di donne che denunciano la violenza.

La nostra associazione ha promosso la piattaforma di «Lavori in Corsa: 30 anni CEDAW», nell'ambito della quale abbiamo elaborato proprio il capitolo sulla violenza alle donne del rapporto cui ha fatto riferimento il Presidente, che è stato presentato il 17 gennaio del 2012 alla Camera dei deputati.

Così come denunciato in tale rapporto, il femminicidio è l'estrema conseguenza delle molteplici forme di violenza commesse dagli uomini contro le donne, discriminate in quanto tali.

Negli ultimi dieci anni si è registrato un rilevante incremento delle uccisioni di donne da parte di uomini e questo dato è ancora più significativo se pensate che a partire dagli anni Novanta sono diminuiti gli omi-

cida degli uomini da parte di altri uomini. A fronte di tale incremento, dobbiamo pertanto prendere atto che si sta assistendo ad una vera e propria guerra di punizione. Basti pensare che nel 2010 sono state assassinate 127 donne e che solo nei primi nove mesi del 2012 sono state già assassinate 95 donne, quindi circa una donna ogni tre giorni. Nella stragrande maggioranza si tratta di donne che avevano già denunciato maltrattamenti o reiterate violenze da parte di mariti o *ex partner* senza ricevere tempestiva protezione per prevenire quell'*escalation* di violenza che è tipica del comportamento maltrattante. L'uccisione, infatti, non è mai un gesto isolato, ma l'ultimo atto di una *escalation* di violenza che a nostro parere potrebbe essere evitata.

L'attuale contesto culturale di fatto legittima ancora tali comportamenti e giustifica il femminicidio come un eccesso di amore, un delitto passionale, ovvero come esito imprevedibile di un *raptus* di follia, un gesto incontrollabile dovuto alla gelosia o al rifiuto della donna. «L'ha ammazzata per troppo amore» è del resto un titolo che ancora troppo spesso leggiamo sui nostri quotidiani.

Si mistifica la realtà e si nega che il femminicidio rappresenta la punizione della donna che osa trasgredire alle regole comportamentali tradizionali. Nella maggior parte dei casi, infatti, l'uccisione della donna, come dicevo, è anticipata da una serie di maltrattamenti da parte dell'ex marito. Tali maltrattamenti sono stati definiti dalla Corte di Strasburgo, nella sentenza del caso Opuz contro Turchia del 2009, una grave violazione dei diritti umani delle donne. La Corte in tale sentenza afferma che i maltrattamenti sono trattamenti disumani e degradanti che trovano la loro radice culturale nella discriminazione di genere e che devono essere contrastati dalle autorità statali attraverso l'adozione di misure adeguate, volte ad assicurare un'uguaglianza sostanziale nel godimento dei diritti inviolabili e fondamentali; un'uguaglianza sostanziale che è imprescindibile dal riconoscimento della gravità della violenza maschile quale violazione dei diritti umani.

Ricordo, altresì, che il 12 dicembre 2009 l'Italia è stata condannata dalla Corte di Strasburgo, nel caso Maiorano, per aver violato l'articolo 2 (diritto alla vita) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per aver concesso il regime di semilibertà ad Angelo Izzo, già tristemente noto per il delitto del Circeo. Tale sentenza rappresenta un monito a non sottovalutare la gravità e la pericolosità di chi commette questo tipo di reati.

Oltre ad essere responsabile dell'ufficio legale di «Differenza Donna»...Perdonate l'interruzione dovuta all'emozione, che debbo dire in genere non provo, visto che sono abituata ad intervenire nei tribunali penali.

PRESIDENTE. Le assicuro che è comunque molto efficace.

MANENTE. Mi scuso, ma per me quella odierna è un'esperienza veramente importante che mi offre l'opportunità di intervenire su un tema che mi sta così a cuore.

Come dicevo, oltre ad essere responsabile dell'ufficio legale di «Differenza Donna» sono referente nazionale del settore penale della rete delle avvocate penaliste dei centri antiviolenza riunite nell'associazione «D.i.Re.» In qualità di referente nazionale, ho condotto una ricerca che ha visto coinvolti trentatré tribunali e procure d'Italia, depositata al Consiglio superiore della magistratura, a cui è seguita – lo dico con molta soddisfazione ed orgoglio – la prima circolare del Consiglio superiore della magistratura in materia di violenza domestica.

Da tale ricerca nazionale sono emerse una serie di criticità dell'ordinamento e delle prassi giudiziarie deleterie per la vittima di tali reati. Queste prassi rivelano l'assenza di consapevolezza della gravità del fenomeno e, altresì, la mancanza di formazione e di specializzazione in questo settore da parte di tutti gli operatori. Si tratta di prassi che innalzano il rischio per l'incolumità delle donne e dei bambini coinvolti ed esposti alla violenza e sicuramente aggravano la situazione di vulnerabilità delle vittime. Tengo a precisare che la vulnerabilità delle vittime non è addebitabile alla singola donna; non si può dire cioè che una determinata donna è vulnerabile e per questo è vittima della violenza. La Corte di Strasburgo al riguardo è molto chiara nelle varie sentenze e afferma che la vulnerabilità è conseguenza del comportamento violento subito, e che pertanto, proprio perché è una conseguenza di tale comportamento, deve essere assolutamente presa in considerazione e protetta.

La formazione e la specializzazione per tutti gli operatori giudiziari e del diritto, nonché dell'area psico-socio-sanitaria è necessaria, così come previsto nei capi 2 e 3 del disegno di legge promosso dalla senatrice Anna Serafini. La formazione è necessaria a partire già dalla querela, perché l'uomo maltrattante dinanzi alla ribellione della donna diventa molto più violento. Questa è una caratteristica del comportamento maltrattante, per cui la donna, nel momento della querela, deve essere assolutamente tutelata. La vittima va accolta ed inviata presso un centro antiviolenza e non può restare sola, perché se il pericolo per la sua incolumità è costante nella situazione di maltrattamento, con la querela il rischio che venga uccisa aumenta.

Ciò che emerge dalla ricerca nazionale è proprio la mancanza di consapevolezza da parte delle forze dell'ordine della gravità di tale fenomeno. Si tende a confondere il conflitto coniugale con la violenza. Il conflitto presuppone parità, mentre la violenza dà il segno di una disparità tra persone, perché non ci può essere conciliazione o mediazione, diversamente da quanto invece tentano troppo spesso di fare le forze dell'ordine. Mi vengono in mente tutte quelle donne che si rivolgono ai centri spiegando di aver presentato querela, e di aver appreso che dopo neppure dieci minuti il marito era stato avvisato della querela. Le donne tentano la conciliazione, ma spesso ciò non è possibile. Il risultato spesso è che la donna è costretta a ritirare la querela e la violenza diventa ancora maggiore perché la denuncia viene considerata come una ribellione a cui non è seguito un percorso di liberazione.

Potrei continuare affrontando tanti altri temi, ma mi preme molto soffermarmi sui cosiddetti «maltrattamenti assistiti»; mi riferisco al pericolo, molto sottovalutato, che corrono i bambini che assistono alla violenza ed esposti alla violenza. Le forze dell'ordine difficilmente indicano che i maltrattamenti sono stati compiuti in presenza di bambini. Sul punto esprimo grande preoccupazione per il disegno di legge n. 957 sull'affido condiviso obbligatorio, che non prevede l'esclusione dell'affido condiviso nei casi di maltrattamento, costringendo così le madri a continuare ad avere rapporti quotidiani con l'uomo violento per cogestire coattivamente l'affidamento dei figli minorenni. Si vuole ignorare che l'uomo maltrattante, nel 60-65 per cento dei casi, continua a perseguitare la donna proprio in occasione delle visite ai bambini. Si ignora, altresì, che i bambini esposti alla violenza paterna contro la madre spesso hanno paura di stare soli con il padre, e invece di accogliere le loro esigenze si addebita alla donna la scelta del bambino attraverso il riconoscimento della sindrome di alienazione parentale, da anni rifiutata dalla comunità scientifica internazionale, e che invece il disegno di legge n. 957 addirittura vorrebbe introdurre nel codice civile.

Tornando al momento della querela, segnalo che le forze dell'ordine non avvisano la donna della necessità di indicare espressamente, *ex* articolo 408, la volontà di ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione. Quindi accade che molte donne non sappiano neppure dell'archiviazione della loro denuncia; in tal senso sarebbe pertanto opportuno modificare l'articolo 408 del codice di procedura penale, prevedendo in ogni caso a cura del pubblico ministero la notifica della richiesta di archiviazione anche alla persona offesa.

Così come sarebbe necessario aumentare i termini per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, perché i previsti dieci giorni sono veramente troppo pochi per poter raccogliere nuovi elementi di prova e fare opposizione all'archiviazione. Tutto ciò al fine di prevenire l'uccisione e per garantire alla vittima la tutela necessaria per prevenire che si arrivi ad una *escalation* ancor più grave.

Specifico che le mie osservazioni e le proposte di modifica legislativa si rifanno allo Statuto dei diritti della vittima nel procedimento penale, già definito dalla decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea del 15 marzo 2001, dalla nuova direttiva sulla tutela della persona offesa adottata proprio pochi giorni fa, il 4 ottobre, dal Consiglio dell'Unione europea, nonché dalla Convenzione di Istanbul firmata dall'Italia lo scorso 27 settembre.

Voglio anche ricordare che la Corte di Strasburgo, già dal 2004, con la sentenza Pérez contro la Francia, ha riconosciuto l'applicabilità del principio dell'equo processo, di cui all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), anche alla vittima, i cui diritti devono essere bilanciati – dice la Corte di Strasburgo – con quelli dell'imputato.

Si impone quindi alle autorità statali la necessità di garantire anche alla persona offesa norme che possano assicurare il diritto all'equo pro-

cesso, alla ragionevole durata del processo ed alla difesa anche della persona offesa.

Sarebbe quindi auspicabile una modifica dell'articolo 415-*bis* nella parte in cui non prevede la notifica dell'avviso della fine delle indagini preliminari anche alla persona offesa e ciò al fine di garantirne la piena partecipazione al procedimento penale.

Sarebbe necessario anche garantire un obbligo per le forze dell'ordine di informazione alla persona offesa, sin dalla querela, del diritto all'assistenza legale, considerato che spesso le donne arrivano in udienza preliminare o alla prima udienza dibattimentale senza sapere ancora di avere diritto ad un avvocato.

Si segnala inoltre con riferimento all'incidente probatorio, un difetto di coordinamento dell'articolo 392 con il comma 5-*bis* dell'articolo 398 del codice di procedura penale, in quanto per i minori è prevista l'audizione protetta soltanto se vittime di riduzione in schiavitù e di violenza sessuale e non di maltrattamenti. Si è creata quindi, all'interno dei tribunali, questa disparità di trattamento di cui non si comprende la ragione, non si capisce cioè perché i bambini vittime di maltrattamenti non debbano godere dell'audizione protetta.

Sarebbe poi auspicabile prevedere l'audizione protetta, come indicato dalla Corte di Strasburgo, per vittime maggiorenni, sulla base della vulnerabilità conseguente alla gravità del comportamento denunciato.

Dico questo perché quando parliamo di questo tipi di reati dobbiamo necessariamente considerare che la vittima si trova in una situazione di estrema soggezione, anche perché se non ci fosse la soggezione non vi sarebbe il reato. Vi è, ripeto, una estrema soggezione caratterizzata dal comportamento violento o reiteratamente minaccioso, che pone per l'appunto la vittima in tale condizione. Tanto per fare un esempio, scambiare lo sguardo direttamente con il maltrattante rende difficile alla donna testimoniare. In tal senso segnalò che due giorni fa una donna, appartenente alle forze dell'ordine, ha chiesto che fosse frapposto un paravento senza il quale non riusciva a rendere testimonianza, sentendosi paralizzata dalla paura, perché incontrando lo sguardo del maltrattante era indotta a ricordare quanto aveva vissuto.

Quanto alle misure cautelari è emerso un dato particolare: da una ricerca nazionale svolta è risultato che sono applicate più le misure cautelari in carcere che le misure specifiche, e cioè l'ordine di allontanamento o il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati. Questo non significa che si è in presenza di maltrattamenti gravissimi che presuppongono necessariamente il carcere, ma solo che la magistratura non specializzata – e qui mi rifaccio al disegno di legge della senatrice Serafini, che richiede formazione e specializzazione – non ha preso in esame la necessità di una misura cautelare specifica, quale ad esempio l'ordine di allontanamento, ma ha considerato il caso quando oramai l'unica possibilità di tutela per la vittima era quella del carcere. In questo caso quindi si tratta di un intervento non tempestivo.

Quanto alla prescrizione, va detto che essa è pericolosissima per i reati di maltrattamento (ed oggi anche per lo *stalking*) ed è in genere dovuta non solo alla complessità probatoria di questi reati, ma anche alla organizzazione degli uffici giudiziari privi, se non in rari casi, di sezioni specializzate dedicate alla trattazione di processi in materia di violenza. Sotto questo profilo risulta pertanto pienamente condivisibile la proposta avanzata dal disegno di legge atto Senato n. 3390.

Aggiungo che l'Italia, a differenza dal resto dell'Europa, riguardo alla prescrizione dei reati sessuali in danno di minori non tutela questi ultimi. Infatti, mentre in Europa il termine di prescrizione del reato decorre dal giorno in cui la vittima raggiunge la maggiore età, in Italia decorre dal momento in cui è stato compiuto il fatto, il che vuol dire limitare la tutela di questi minorenni. Immaginate una bambina che viene violentata in casa, ad esempio dallo zio, è chiaro che in quel momento ha enormi difficoltà a denunciare e molte volte non lo fa. Denuncia invece quando ha raggiunto la maggiore età ed è da allora che devono decorrere i termini per la prescrizione.

Proponiamo pertanto una modifica dell'articolo 157 del codice penale che adegui l'Italia al resto dell'Europa.

Per il reato di maltrattamento proponiamo invece il raddoppiamento del termine di prescrizione, così come previsto dal comma 6 dell'articolo 157 per gli omicidi colposi e i delitti colposi di danno, nonché per il reato di riduzione in schiavitù e i delitti di stampo mafioso.

Quanto ai danni, sappiamo che l'Organizzazione mondiale della sanità considera la violenza domestica come uno dei più gravi problemi di salute pubblica. E – ahimè – ancora oggi nei tribunali rarissime volte il danno all'integrità psicofisica (quindi il danno biologico, morale ed esistenziale) viene liquidato in via definitiva, nonostante la donna si costituisca parte civile, nonostante la legge lo consenta e nonostante sia accertata la violazione degli articoli 2, 3, 29 e 32 della Costituzione italiana.

Propongo un'urgente modifica dell'articolo 316 del codice di procedura penale per anticipare l'applicabilità del sequestro conservativo già alla fase delle indagini preliminari e non, come è adesso, limitata al processo di merito. Oltre al problema di sottovalutazione della gravità di un reato del genere, è anche da considerare il fatto che durante il procedimento si ha tutto il tempo di occultare ricchezza; quindi, al momento del risarcimento del danno (che in alcuni casi è stato ottenuto), non c'è più nulla da ottenere.

Come emerge dalle mie brevi considerazioni, il femminicidio è solo l'ultimo atto di una serie di violenze che possono essere interrotte da un intervento integrato, multidisciplinare, tempestivo e adeguato a prevenire l'uccisione della donna. A mio parere, non occorre introdurre una nuova fattispecie di reato, ma correggere solo un errore formale del legislatore, là dove all'articolo 575 punisce chi «cagiona la morte di un uomo» e non anche di una donna.

Vengo alle conclusioni. Sicuramente per combattere il femminicidio non basta una norma, ma occorre un cambiamento culturale, significativo

e radicale. Il segno di tale cambiamento si avvertirà, a mio parere, solo allorché l'impegno di tutti e di tutte, a partire dalle istituzioni, avrà la medesima portata di quello assunto nella condanna della mafia, come fenomeno inquinante di una società democratica. Ho pensato molto prima di proporre un simile parallelo, ma ritengo che non sia azzardato, perché si devono considerare le dinamiche che sottendono alla violenza di genere: l'omertà, il silenzio, la complicità, l'isolamento, la minaccia, la paura, la subordinazione, l'uccisione in caso di ribellione, dinamiche, dunque, rispetto alle quali il paragone con la mafia regge pienamente.

PRESIDENTE. Ringrazio molto l'avvocato Manente. Abbiamo ascoltato un'esposizione chiara che offre molti spunti di riflessione alla nostra discussione.

Vorrei precisare che la senatrice Serafini, firmataria del più volte citato disegno di legge atto Senato n. 3390, avrebbe voluto partecipare alla nostra discussione, ma la concomitanza con i lavori della Commissione bicamerale per l'infanzia, di cui la senatrice Serafini è vice presidente, le ha impedito di essere presente.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signor Presidente, si sono aperte un po' di ferite e si è messo anche un po' di sale su quelle passate, perché mentre l'avvocato Manente conduceva la sua esposizione con un'emozione causata anche dal luogo in cui ci troviamo – meno male che qualcuno si emoziona ancora quando è in Parlamento – ho provato un po' di commozione perché mi passavano davanti le immagini di situazioni in cui il ricatto – il paragone con la mafia è adeguato e la ringraziamo per avercelo proposto – rende una persona ancora di più vittima, proprio perché teme quello che potrà accadere successivamente.

Lei ricorderà che, ai tempi della legge contro la violenza sessuale, sui minori si pose il problema della querela di parte o della procedura d'ufficio. Anche i neuropsichiatri si erano attivati per segnalarci l'importanza che i minori avessero una protezione, non solo in sede di dibattito, ma addirittura nella preparazione del processo. Sono passati trent'anni da quando abbiamo cominciato a discuterne. Si diceva che le donne non denunciano perché corrono il rischio di ritrovarsi senza un tetto, senza una casa, e di venire inseguite e raggiunte ovunque; quindi occorreva aspettare che fossero esse stesse a trovare il coraggio di denunciare.

Questa mattina ho appreso che sono 98 le donne uccise finora nel 2012. Lei, avvocato Manente, ha parlato invece di un numero inferiore di casi, il che significa qualche vittima in meno e delle vite conquistate.

Ciò detto, non è dunque il caso di tornare alla procedura d'ufficio? Dopo tanti anni il nostro Paese è diventato capace di proteggere le donne? Oggi esistono i centri antiviolenza e molto altro si potrebbe fare. Questa è una battaglia di civiltà, non solo per il rispetto dei diritti umani, ma perché ogni vita vale l'immensità. Se si era preferita la querela invece della procedura d'ufficio, o la scelta tra l'una e l'altra, stante questa situazione en-

demica, forse una proposta di revisione del codice penale potremmo anche prenderci la responsabilità di suggerirla!

Abbiamo parlato di fatti che conosciamo *de visu*, mentre un fenomeno che conosciamo assai meno direttamente è quello della tratta. Dal momento che c'è anche stata un'innovazione in sede europea, spero migliorativa, mi interesserebbe conoscere il vostro parere. Rispetto alla normativa precedente (ricordiamo in tal senso l'impegno di Maria Paola Colombo Svevo nella stesura della direttiva del 1985), vorremmo un vostro giudizio sulla nuova direttiva europea emanata in materia. Ci interessa conoscere la vostra opinione perché tocca a tutti noi richiamare l'attenzione attorno a queste problematiche e per farlo dobbiamo disporre di argomenti.

La ringrazio dei suggerimenti che ci ha fornito e che per noi possono rappresentare quasi degli emendamenti. In tal senso torno alla proposta di legge della senatrice Anna Serafini, la quale intende operare una revisione generale della materia, rispetto alla quale sarebbe opportuno da parte vostra, proprio in ragione della vostra specifica esperienza, avanzare delle proposte ben precise in modo da permetterci di guadagnare tempo.

MANENTE. Abbiamo già pronte tali proposte.

FRANCO Vittoria (*PD*). Dottoressa Manente, la ringrazio per aver affrontato questioni molto delicate e difficili da trattare, ma anche molto utili. Lei a proposito delle uccisioni di donne ha parlato di una guerra di punizione ed ha aggiunto che questi omicidi non sono mai un gesto isolato. È esattamente così. Io l'ho definita una strage di donne perché, come ricordava la senatrice Garavaglia, è difficile tenere il conto delle vittime, ma al 7 ottobre di quest'anno erano già 98: più di una donna uccisa ogni tre giorni. Questa è davvero una strage di donne! E sempre di più la motivazione che ascoltiamo dalla voce di coloro che uccidono, quando vengono interrogati sulle loro azioni, è la seguente: «non era più mia», «mi aveva lasciato», «mi aveva abbandonato».

A parte il fatto che la relazione viene in questi casi vissuta come possesso, siamo di fronte oggi ad una difficoltà degli uomini ad elaborare il lutto dell'abbandono, e quindi ad abbandonare la cultura patriarcale. La relazione come possesso è infatti il retaggio di una cultura patriarcale che è dura a morire, soprattutto di fronte a una maggiore acquisizione ed affermazione della libertà femminile. Come lei ha ben spiegato, l'uso della violenza è la punizione della donna che non sta al proprio posto e che osa rivestire un altro ruolo. Anche l'abbandono è una ribellione. La donna che si ribella lo fa ad esempio abbandonando la casa, anche se lo fa quando ci riesce perché anche per questo ci vuole un grande coraggio!

Personalmente ne sono convinta, ma le chiedo se a suo avviso questo fenomeno non possa essere anche legato alla cultura della relazione, cioè al modo con cui il patto statuisce la relazione tra un uomo e una donna, un patto che oggi deve riconfigurarsi ed essere in qualche modo riscritto.

Se pertanto siamo di fronte a un fatto culturale, che cosa possiamo fare per diffondere e affermare una diversa cultura della relazione, non più basata sul possesso, ma sul rispetto reciproco e sul rispetto della libertà femminile, perché è proprio questo l'elemento di difficile accettazione da parte dell'uomo?

La seconda domanda che le rivolgo nasce dalla mia esperienza diretta con le persone che subiscono violenza. Nel merito vorrei conoscere la sua opinione su quei centri di riabilitazione, e in qualche modo anche di cura degli uomini violenti che vogliono affrontare il loro problema. Mi piace infatti pensare che gli uomini violenti qualche volta si rendano anche conto della malvagità di cui sono attori e desiderino perciò essere aiutati. Come è possibile aiutare questi uomini violenti? Ad esempio, so che in Francia esistono questi centri e vorrei sapere se abbiano in tal caso dimostrato utilità ed efficacia e se possano contribuire anch'essi a far affermare una cultura di una relazione positiva tra gli uomini e le donne. Questo aspetto mi interessa molto perché mi risulta che anche in Italia un embrione di esperienza in tal senso ci sia, ma non so ancora che risultati abbia ottenuto.

Personalmente ho depositato una proposta di legge sui centri antiviolenza, che si muove sempre nel solco della tradizione che peraltro in Italia è stata positiva, nonostante sia poco curata da parte dei soggetti competenti, sia in termini di risorse che di riorganizzazione. Nel disegno di legge da me sottoscritto propongo ad esempio l'istituzione di un albo dei centri antiviolenza, al fine di fornire criteri più efficaci alla distribuzione delle risorse.

I centri di cura degli uomini violenti – per così definirli – costituirebbero invece un'esperienza completamente nuova, da affrontare anche con una certa apertura politica.

LIVI BACCI (PD). Ringrazio l'avvocato Manente per la sua relazione, così partecipe e precisa.

Anzitutto desidero chiedere un chiarimento molto semplice: lei ha formulato proposte di modifica legislativa e vorrei sapere se queste proposte siano delle associazioni «Differenza Donna» o di «D.i.Re» (Donne in rete contro la violenza), di cui lei è referente nazionale. Immagino, infatti, che si tratti di proposte condivise ed elaborate in tali sedi?

MANENTE. Sì, senatore Livi Bacci, si tratta di proposte elaborate e condivise in tali sedi.

LIVI BACCI (PD). Rappresentano quindi il consenso dei centri antiviolenza esistenti.

Vorrei al riguardo conoscere la sua opinione. In primo luogo, mi interesserebbe sapere quali ritiene siano le disparità, territoriali, regionali o culturali tra gli ormai numerosissimi centri antiviolenza presenti in Italia (da Palermo a Trento esiste infatti una rete di centri molto vasta). Nello specifico mi interessa sapere se tali (eventuali) disparità riguardino sia

la densità di questi centri, sia i protocolli seguiti. Ritiene che vi sia ormai una cultura comune, per cui i centri seguono procedure e protocolli largamente condivisi ed omogenei, oppure c'è ancora del lavoro da fare in questa direzione?

Seconda domanda. Vorrei sapere quale sia la situazione dei rapporti tra centri antiviolenza o comunque i presidi contro la violenza operata sulle donne e l'ordine giudiziario, le forze dell'ordine ed anche i servizi sociali, la sanità in particolar modo. Credo, infatti, che la situazione in tale ambito vari molto anche a seconda delle persone a capo della procura, dell'istituzione ospedaliera, della questura, quindi mi interesserebbe sapere se, sul territorio, si ravvisino molte differenze e in che direzione ritenete utile procedere.

Non le porrò domande sui finanziamenti perché questa è una nota dolente: immagino che siano poco cospicui e che andrebbero rafforzati, e quindi tralascio l'argomento.

LADU (*PdL*). Anch'io ringrazio la presidente di «Differenza Donna», avvocato Manente.

Ho ascoltato molto attentamente l'intervento svolto dalla nostra ospite sulla base anche del quale ritengo che, a partire dalla proposta di legge della senatrice Serafini, occorra mettere mano alla disciplina vigente dando vita ad una nuova legge che la adegui alle norme europee ed anche alla nuova realtà italiana, appunto nella consapevolezza di integrare, chiarire e completare la normativa vigente.

Vorrei sapere dall'avvocato Manente se, nell'ambito della sua ultraventennale esperienza, abbia rilevato dal punto di vista statistico differenze territoriali, se cioè in alcune zone d'Italia (Nord, Centro, Sud), o in alcune Regioni si sia registrata una maggiore incidenza del fenomeno. In tal caso, mi interesserebbe sapere se ritenga che questa eventuale maggiore incidenza sia condizionata da fattori economici. Personalmente sono portato a ritenere che il dato economico possa avere una sua influenza in questo ambito.

Segnalo infine qualche perplessità a proposito di una considerazione svolta dalla nostra ospite. Mi riferisco a quando l'avvocato Manente sostiene che probabilmente le forze dell'ordine non hanno maturato la giusta consapevolezza nei confronti di questo fenomeno, considerato che spesso si verifica che dopo una prima denuncia, un primo segnale, si tenta la via della riconciliazione, invece di procedere per altre vie. Sinceramente nutro qualche dubbio in proposito, giacché ritengo che dov'è possibile occorra tentare una riconciliazione, perché salvare una famiglia è sempre un fatto importante, sia per i figli che per tutta una serie di altre motivazioni. Ovviamente se si è in presenza di una situazione ormai compromessa è chiaro che diventa inutile qualsiasi iniziativa, diversamente un primo tentativo non lo ritengo sbagliato, proprio perché poi alla fine in genere chi paga non è il violento, ma i figli.

Le chiedo quindi se possano essere create delle strutture che operino in questa direzione, ovvero intervengano al nascere della situazione per

tentare di sanarla prima che sia compromessa del tutto. Non credo infatti che la violenza sia un fatto unilaterale, ma che al suo esplicitarsi spesso concorrano mille altri fattori.

PRESIDENTE. Aggiungo solo una breve domanda. C'è un fenomeno nuovo con il quale facciamo i conti abbastanza di sovente e che riguarda quei particolari casi di femminicidio relativi alle donne immigrate. Ci sono stati casi che hanno fatto un grande clamore. Ci può offrire delle informazioni su questo punto? Mi sembra infatti che si tratti di un fenomeno che ha una sua particolarità.

MANENTE. Signor Presidente, in primo luogo rispondo alla senatrice Garavaglia. I maltrattamenti sono già procedibili d'ufficio: la violenza sessuale connessa ai maltrattamenti diventa procedibile d'ufficio. Molte volte però nascono difficoltà quando le forze dell'ordine non sono formate o specializzate. Ad ogni modo, abbiamo tantissime sentenze riguardo a tale questione. La violenza sessuale che resta soltanto procedibile a querela di parte riguarda solo lo sconosciuto e lo stupro di strada. Oltre tutto, c'è molta attenzione culturale alla questione dello stupro da parte dello sconosciuto. Il problema è se vogliamo focalizzare la nostra attenzione sui femminicidi e sulla loro prevenzione, considerato che nell'84 per cento dei casi avvengono all'interno della famiglia. Personalmente, credo che quello della procedibilità non sia un grosso problema.

Una nuova cultura delle relazioni è alla base della modifica di cui parlavo. Non possiamo lottare contro questi tipi di esercizio di potere se non c'è una modifica di una cultura che legittima il controllo maschile e considera legittima la subordinazione delle donne e le pone in una situazione di subalternità. Il disegno di legge della senatrice Serafini affronta anche questo versante del problema e parla di formazione nelle scuole per prevenire tale cultura o meglio sub-cultura. Quando faccio riferimento a un intervento radicale a 360 gradi, intendo sottolineare proprio tale aspetto. Perché è così difficile parlare di maltrattamenti in famiglia? Perché bisogna mettere in discussione il ruolo di padre, di madre, di marito, di figlio, che coinvolge anche concezioni radicate, personali e religiose.

Il senatore Ladu ha sollevato la questione della conciliazione. Io vorrei far presente che una donna non denuncia mai il marito al primo schiaffo; non l'ho mai visto accadere in oltre vent'anni di esperienza. Una donna arriva a denunciare quando non ce la fa più. Prima si tenta la separazione, ma solitamente non va bene, perché l'uomo continua a perseguitare. Ripeto, nessuna donna vuole denunciare il marito e il padre dei propri figli e inoltre non si riscontrano denunce per reato di maltrattamenti di donne *single* o di donne senza figli. La donna denuncia quando si accorge che i figli stanno imitando il padre: questa è la mia esperienza. Una donna tenta il tutto e per tutto di salvare la propria famiglia e poi tenta la separazione. Per andare a raccontare in un processo le umiliazioni vissute e causate dal padre dei propri figli è necessario che sia accaduto qualcosa

di veramente grave. Quando una donna arriva a denunciare significa che è già in atto e che sta già subendo una situazione di grave violenza.

Non si può avvisare il marito e tentare una conciliazione, perché solitamente si tratta di una situazione già inquinata dalla violenza, dalla subordinazione e dalla supremazia dell'altro. Ho assistito donne che, una volta tornate a casa, hanno subito nuove violenze – in un caso ad una donna sono state rotte costole – per aver osato denunciare.

Le donne chiamano le forze dell'ordine ad intervenire, ma spesso queste ultime non sono specializzate e non hanno fatto corsi di formazione. C'è una differenza tra territori: là dove ci sono associazioni che lavorano su questo campo da molto tempo ed hanno fatto formazione abbiamo la possibilità di avere un'assistenza qualificata alle vittime. In altre zone ciò non accade e a ciò si aggiunge il problema dei finanziamenti che scarseggiano. Io sono originaria di un Paese del Sud, Santa Maria di Castellabate, dove non c'è neppure un commissariato di polizia e dove è assente una cultura che contrasti la violenza in famiglia. In quell'area le donne devono essere ospitate in un centro di Napoli, se decidono di denunciare.

Immaginate quanto sia grave l'atto di picchiare una donna davanti ai propri figli. Quando si arriva a picchiare una donna in maniera reiterata, come si può conciliare? In tale caso è l'uomo che dovrebbe prendere consapevolezza. Alcuni uomini hanno preso consapevolezza dinanzi al primo schiaffo. D'altra parte un conflitto non è sempre negativo perché generalmente si tratta di due persone alla pari che la pensano in maniera diversa, e quindi si può arrivare ad una soluzione. Nell'altro caso non c'è conflitto coniugale. Solo quando un uomo prende consapevolezza del proprio problema e dell'incapacità di controllarsi può funzionare il recupero. Se invece, come è avvenuto in alcuni esperimenti effettuati nel carcere di Torino, queste persone continuano a ripetere di non aver fatto nulla, diventa tutto inutile e l'unica possibilità è che la donna scelga di chiudere la relazione. Di tentativi per restare nella relazione prima di arrivare a denunciarne, la donna ne fa tantissimi. Quanto ai protocolli di interazione, anch'essi sono previsti nel disegno di legge dell'onorevole Anna Serafini. Noi a Roma ne abbiamo fatto uno, che ha coinvolto «Differenza Donna», tribunali, procure, forze dell'ordine, servizi sociali, ospedali, che inizia a dare dei frutti di cui posso riferirvi allo scopo di darvi un'immagine di tutto il sostegno di cui devono usufruire donne e bambini per uscire dalla violenza domestica.

Alla questione della disparità territoriale credo di aver già risposto. Esiste una disparità territoriale molto grave. Si cerca di sopperire ad essa attraverso l'associazione D.i.Re, che ha unito i centri antiviolenza per donne gestite dalle donne al fine di avere dallo Stato quel riconoscimento che meritano dopo vent'anni di lavoro.

Quanto al femminicidio delle donne immigrate, in realtà l'analisi della radice culturale è la stessa: si tratta di una punizione per aver trasgredito a una regola di comportamento.

C'è anche da sottolineare il fatto che non disponiamo di dati, in quanto non vi sono finanziamenti in tal senso, per cui l'ISTAT ha effettuato una rilevazione solo nel 2006, dopodiché i dati degli omicidi vengono raccolti dalla Casa delle donne maltrattate di Bologna, che si è fatta carico di questa iniziativa autofinanziandosi. Anche questo è un problema che viene affrontato nell'ambito del disegno di legge della senatrice Serafini.

Così come sarebbe altrettanto importante, ed al riguardo ho richiamato l'attenzione del Consiglio superiore della magistratura, una raccolta di tutte le sentenze, perché solo da queste ultime si può rilevare il dato relativo non solo alle modalità, ma anche agli autori e alle vittime, per capire chi essi siano veramente e che cosa è successo. È a partire da questi atti che veramente si può leggere la vera storia di questo fenomeno.

PRESIDENTE. Ringrazio l'avvocato Manente e dichiaro conclusa l'audizione odierna che ha riguardato un tema che credo torneremo ad affrontare anche nelle prossime settimane, in questa ultima fase del nostro lavoro, anche in considerazione della possibilità che al riguardo si apra rapidamente una iniziativa legislativa.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,10.